



COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 11

Riunione del 24 Novembre 2010

09.10.11 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **Federico Rossi**

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Componente-relatore
- Avv. Antonio Amato - Componente

La Commissione Giudicante Nazionale

Vista la relazione ex art. 72 della Procura Federale, con la quale è stato deferito:
- **ROSSI Federico**: *“Per aver in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex Artt. 14 e 17 Statuto Fipav e 19 R.A.T., con e mail del 29/09/2010, accusato la Federazione ed i suoi Organi di sistematica violazione dei loro doveri istituzionali, agendo in malafede ed utilizzando metodi estorsivi nel perseguire losche finalità nei confronti di tesserati”*

Disposta l’instaurazione del giudizio e la convocazione dell’incolpato per la riunione del 24 Novembre 2010.

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;
- Udite le spontanee dichiarazioni rese dall’incolpato;

OSSERVA

La fattispecie all’esame trae origine dalla comunicazione del 29/09/2010 trasmessa dalla Segreteria Generale Fipav alla Procura Federale, per quanto di competenza, con allegata copia della e mail del 27/09/2010, inoltrata dal tesserato allenatore Rossi Federico all’indirizzo del CNQ Fipav, a mezzo della quale lo stesso avanzava pesanti critiche sull’operato dell’Organo Federale.

La Procura Federale, ritenendo le dichiarazioni contenute nella e mail lesive della reputazione e dell’immagine della Fipav e dei suoi Organi deferiva il tesserato Rossi Federico con il capo di incolpazione sopra richiamato.

Or bene, questa Commissione, dopo aver esaminato attentamente i contenuti ed il tenore non solo letterale delle dichiarazioni rilasciate dal tesserato Rossi Federico nel contesto della e mail del 27/09/2010, ritiene, che l’incolpato abbia, in effetti, in tale occasione, commentato l’operato della Federazione Pallavolo e dei suoi Organi Federali utilizzando espressioni che non possono essere ricomprese né nel diritto di critica, né in quello di cronaca.



In particolare, le espressioni utilizzate quali: *“Ho versato la somma estorta da Voi alla solita maniera indegna e sleale.... Questo modo di agire indica o una’estrema malafede, volta a massimizzare in modo losco i vostri introiti”* possono considerarsi, indubbiamente, lesive della reputazione, immagine e decoro della Federazione di appartenenza e dei suoi Organi Federali, stante il loro carattere palesemente offensivo ed invettivo.

L’ordinamento della Fipav garantisce e tutela il diritto alla critica purché questo venga esercitato e manifestato in maniera costruttiva e corretta e non degradi in offese o a pura invettiva.

Il tesserato Rossi, a prescindere dalla presenza o meno di una asserita “incapacità organizzativa” e pur riconoscendo lo stesso il tono apertamente polemico della e mail inoltrata, ben poteva rivolgersi agli Organi Federali con toni molto più pacati e costruttivi, senza accusare platealmente gli stessi di “malafede” ovvero di adottare gli stessi “in maniera indegna e sleale” metodi “estorsivi”.

Tali affermazioni possono ritenersi senza ombra di dubbio ingiuriose e non possono considerarsi delle mere “scortesie”, così come ritenuto dall’incolpato, né tali affermazioni possono essere considerate “in linea” con quanto abitualmente ed asseritamente si sente sui campi di gioco, attesa, in ogni caso, la assoluta difformità dei contesti nei quali queste possono manifestarsi.

Pertanto, le dichiarazioni rilasciate, meritano adeguata censura anche se inserite in un contesto rappresentativo tipico perché assolutamente offensive e lesive della reputazione, immagine e decoro della Federazione di appartenenza e dei suoi Organi Federali.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Rossi Federico la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi due.

Il Presidente
Avv. Costanza Acciai

Roma, 2 dicembre 2010